

Avvocatura Com.
Resp. Serv. A.A.G.
20/09/2019
h 13:30

Oggetto: notifica ai sensi della L 53/1994

Mittente: Rossella Farnelli <farnelli.rossella@avvocatibari.legalmail.it>

Data: 20/09/2019, 12:22

A: comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

— Allegati: —

Atto di chiamata comune di modugno - amoruso vito _ aqp - Rg 10149_18.pdf.p7m	262 kB
atto di citazione amoruso vito.pdf	58,5 kB
relata Atto di chiamata comune di modugno - amoruso vito _ aqp - Rg 10149_18.pdf.p7m	191 kB

COMUNE DI MODUGNO
MODUGNO
C_F262 - - 1 - 2019-09-24 - 0046901
Prot. Generale n. 0046901 A
Data: 24/09/2019 Ora. 09.22
Classific.

GIUDICE DI PACE DI BARI

Rg 10149/18 Dott.ssa Maria Teresa Martino

**ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA IN CAUSA IN GARANZIA
EX ART. 106 e 296 C.P.C.**

In favore dell'Acquedotto Pugliese S.p.a., con sede in Bari alla Via Cognetti 36, C.F. e P.I. 00347000721, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 55267/1999, in persona dell'Avv. Pietro Giorgio Savino in qualità di Responsabile dell' Area Commerciale e Danni della Direzione Legale e Affari Societari AQP Spa giusta procura conferita con atto per Notar Fabio Mori rep.n.210 rac.154 del 02.08.2018 reg. a Bari in data 03.08.2018 al n.25502/1T , rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Farnelli (CF. FRNRSL78A63A662Z) come da mandato a margine del presente atto, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso la sede AQP di Bari alla Via Cognetti 36 (i citati professionisti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 080/5723131 o all'indirizzo di posta elettronica farnelli.rossella@avvocatibari.legalmail.it

CONVENUTO

CONTRO

Sig.Amoruso Vito rappresentato e difeso dall' Avv Cristian Falco

ATTORE

PREMESSO

Con atto notificato in data 19.09.2018 l' Avv Cristian Falco in nome e per conto del Sig Amoruso Vito ha citato in giudizio l' Acquedotto Pugliese spa in persona del legale rappresentante pro tempore con atto di citazione notifi-

cato in data 19.09.2018 che in copia conforme all' originale analogico in possesso del sottoscritto procuratore si allega in uno al presente atto del quale costituisce parte integrante per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Società AQP spa in persona del l.r.p.t nella causazione del sinistro derubricato in premessa per le causali ivi esposte ;
- Per l' effetto condannare la Società AQP spa in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore dell' istante della somma di E 1664,60 a titolo di integrale risarcimento dei danni materiali subiti dall' autovettura di proprietà dell' istante oltre al danno da fermo tecnico da valutarsi in via equitativa ovvero alla maggiore o minore somma che l' On.le Giudicante riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal li del sinistro sino al soddisfo , il tutto nei limiti della competenza del giudice adito

Che l' AQP spa in persona del legale rappresentante pro tempore si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione con domanda di chiamata in causa di terzo del 18 dicembre 2018 che di seguito si riporta

GIUDICE DI PACE DI BARI

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA CON DOMANDA DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO

In favore dell' Acquedotto Pugliese S.p.a., con sede in Bari alla Via Cognetti 36, C.F. e P.I. 00347000721, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 55267/1999, in persona dell'Avv. Pietro Giorgio Savino in qualità di Responsabile dell' Area Commerciale e Danni della Direzione Legale e Affari Societari AQP Spa giusta procura conferita con atto per Notar Fabio Mori

rep.n.210 rac.154 del 02.08.2018 reg. a Bari in data 03.08.2018 al n.25502/1T , rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Farnelli (CF. FRNRSL78A63A662Z) come da mandato a margine del presente atto, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso la sede AQP di Bari alla Via Cognetti 36 (i citati professionisti dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 080/5723131 o all'indirizzo di posta elettronica farnelli.rossella@avvocatibari.legalmail.it

CONVENUTO

CONTRO

Sig.Amoruso Vito rappresentato e difeso dall' Avv Cristian Falco

ATTORE

PREMESSO

-che con atto notificato in data 19.09.2018 l'avv. Cristian Falco in nome e per conto del Sig Amoruso Vito ha citato in giudizio l'Acquedotto Pugliese S.p.A in persona del Legale Rappresentante pro-tempore a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Bari all' udienza del 10 novembre 2018 per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- 1) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Società AQP in persona del legale rappresentante pro tempore nella causazione del sinistro derubricato in premessa per le causali ivi esposte ;
- 2) per l' effetto condannare la Società AQP spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell' istante della somma di E 1.664,60 a titolo di integrale risarcimento dei danni materiali subiti dall' autovettura di proprietà dell' istante oltre al danno da fermo tecnico da valutarsi in via equitativa ovvero alla maggiore o minore somma che l' On.le Giu-

dicante riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del sinistro sino al soddisfo il tutto nei limiti di competenza del giudice adito ;
Con vittoria di spese e competenze relative al presente procedimento ;
L'Acquedotto Pugliese spa nel costituirsi nel presente giudizio impugna e disconosce l'avversa domanda per le seguenti ragioni.

MOTIVI DI DIRITTO

Preliminarmente si eccepisce

1) Estraneità di AQP all'evento dannoso.

Nello specifico si rappresenta all'Ill.mo Giudice di Pace che ogni qualvolta si è in presenza di richiesta di intervento da parte di P.A. o di terzi con contestuale istanza di richiesta di risarcimento di danni AQP provvede attraverso le verifiche del caso ad accertare se il sinistro possa essere imputato a responsabilità della Società Erogatrice del servizio idrico Integrato. Nel caso del caso de quo, espletate tutte le attività, l' AQP ha acclarato che non risulta alcuna responsabilità ascrivibile ad AQP spa in quanto il chiusino che avrebbe provocato il sinistro presentava una disconnessione causata da un evidente carenza di manutenzione della pavimentazione stradale .

Sul punto si evidenzia come in tema di manutenzione delle strade e dei marciapiedi è responsabile l' Amministrazione Comunale in qualità di **proprietaria della strada**. Sotto questo profilo il citato ente ha un obbligo di verificare se la strada si trovi in condizioni tali da non recare nocumento alla collettività effettuando i necessari lavori di manutenzione in ottemperanza dell'obbligo previsto dall'art.5 R.D. 15 novembre 1923 n.2506 oltre a quello generale previsto dall'art.2051 c.c. Ne discende l' impossibilità di ascrivere qualsiasi responsabilità sia ex art 2043 c.c che ex art 2051 c.c. all' AQP atte-

sa la completa estraneità della Società convenuta con conseguente esclusiva responsabilità del Comune Ente deputato alla vigilanza manutenzione e custodia della sede stradale. Nell'ipotesi di danni derivanti da insidia stradale, infatti, la Pubblica Amministrazione, quale custode della sede stradale è chiamata a rispondere dei pregiudizi patiti dagli utenti a causa dell' inosservanza, nella sistemazione, manutenzione e controllo delle regole tecniche ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza tali da escludere pericoli alla circolazione

Il ridetto potere –dovere di vigilanza e controllo non si limita di un generico astratto obbligo di controllare il manto stradale ma si concretizza in tutte quelle attività necessarie per evitare di fatto pericoli alla circolazione e il verificarsi di danni a terzi caratterizzati oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo ,

2)Incompleta esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda

Pur ritenendo assorbente le preliminari eccezioni di estraneità di AQP all'evento dannoso , per mero tuzionismo difensivo la deducente difesa non può esimersi da far rilevare la genericità dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice

Nella ricostruzione della dinamica del sinistro non si fa alcuna menzione in ordine alla condotta che nel caso concreto avrebbe prodotto l' evento dannoso ma ci si limita ad una mera indicazione sulla causa potenzialmente produttiva dello stato di pericolo e il danno

3) Infondatezza della domanda attorea

Si contesta , infine, la richiesta di risarcimento danni formulata dall' attore in fatto e in diritto sia nell' *an* che nel *quantum* poiché gli stessi non sono

eziologicamente riconducibili all' evento lesivo. Sotto il primo profilo (*an*) giova ricordare che a norma dell' art 2697 cc “ *Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento*”

L' attore ha quindi l' obbligo di dimostrare i dati di fatto e di diritto posti a base della sua domanda, e cioè il fatto giuridico da cui discende il preteso diritto, nonché gli elementi ed i requisiti per legge necessari per la nascita dello stesso

E' pacifico che perché sia configurabile un' eventuale responsabilità di AQP nella causazione del sinistro devono sussistere specifici requisiti :

- a) il verificarsi di un fatto illecito ascrivibile al comportamento commissivo od omissivo dell' agente
- b) la produzione di un danno ingiusto, ossia la lesione di un interesse altrui meritevole di tutela secondo l' ordinamento giuridico
- c) il rapporto di causalità, immediato e diretto, tra il fatto e l' evento dannoso , nel senso che il primo si pone come causa efficiente del secondo
- d) la condotta dolosa o colposa dell' autore dell' illecito

Infatti, l' esperibilità di una domanda di risarcimento danni , in ossequio all'art 2697 c.c. è subordinata al concorso di specifici elementi (fatto illecito, comportamento doloso o colposo del danneggiante e nesso eziologico tra comportamento e danno prodottosi) di cui l' attore dovrà fornire la prova

L' assenza di anche uno solo di tali requisiti conduce de plano al rigetto della domanda risarcitoria

Sotto il secondo profilo (*quantum*) è il caso di segnalare che qualora parte attrice pretenda di ottenere sia l' accertamento dell' illecito che il risarci-

mento del danno è tenuta a dimostrare non solo l' esistenza ma altresì l' esatto ammontare , pena in mancanza il rigetto della domanda .In proposito la Suprema Corte con sentenza del 10.7.1996 n 6262 ha statuito che “ *La parte che non limiti la domanda alla richiesta di condanna generica al risarcimento del danno ma chieda anche la condanna alla corresponsione di quanto occorra per il ristoro del danno subito, ha l' onere di fornire la prova dell' esistenza di un danno in concreto e dell' ammontare di questo, in difetto la domanda va rigettata anche se il giudice abbia accertato la sussistenza del fatto potenzialmente dannoso* ” Tanto premesso, a mezzo dei sottoscritti procuratore si rassegnano le seguenti

Tanto premesso, a mezzo dei sottoscritti procuratore si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis così decidere:

- 1) Preliminarmente essere autorizzati alla chiamata in causa del Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore, con sede in bari al C.so Vittorio Emanuele 84 in qualità di proprietario della strada e dll' annesso marciapiede in cui si è verificato il presunto evento dannoso ;
- 2) Dichiarare l'estromissione dal giudizio dell'AQP S.p.A. poiché nessuna responsabilità può essere ascritta in capo a quest'ultima per i fatti di causa;
- 3) Condannare le parti avverse al pagamento delle spese di lite;

Richieste istruttorie:

Con riserva di articolare le richieste istruttorie nell' udienza di cui all' art 320 cpc

Salva ogni ulteriore richiesta, deduzione ed eccezione, anche in relazione all'esito del comportamento processuale della controparte.

Si depositano 1) Comparsa di costituzione e risposta. 2) Atto di citazione

Bari, 18 dicembre 2018 Avv. Rossella Farnelli

Che nel corso dell'udienza di prima comparizione del 19.12.2018 Rg 10149/18 l' Ill.mo Giudice di Pace di Bari Dott.ssa Mastrangelo autorizzava formalmente l'Acquedotto Pugliese S.p.A. alla chiamata in causa del Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore con sede in Bari al C.so Vittorio Emanuele II, 84 assegnando i termini di legge per la notifica dell'atto di citazione in giudizio del terzo e differendo , all' uopo , l' udienza del 13 marzo 2019

All' udienza del 13.03.2019 si costituiva in giudizio il Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore eccependo la propria estraneità ai fatti di causa dal momento che la via dei Gladioli , indicata quale luogo del sinistro rientra nella competenza territoriale del Comune di Modugno .

All' udienza del 25.09.2019 l' Ill.mo Giudice di pace di bari Dott.ssa Mastrangelo , a seguito di espressa richiesta in tal senso formulata da AQP Spa , autorizzava formalmente AQP spa alla chiamata in garanzia del Comune di Modugno in persona del Sindaco pro tempore con sede in Modugno alla Piazza del Popolo 16 – 70026 Modugno

Con biglietto di cancelleria notificato ad AQP spa in data 06.08.2019 la causa Rg 10149/18 veniva riassegnata alla Dott.ssa Maria Teresa Martino e rinviata all' udienza dell' 8.11.2019

Tanto premesso l'AQP S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, come sopra rappresentato e difeso, in esecuzione della prefata ordinanza dell' Ill.mo Giudice di Pace di Bari

CITA

Il Comune di Modugno in persona del Sindaco pro tempore, con sede legale in Modugno alla Piazza del Popolo 16 (70026 modugno) a comparire innanzi al Giudice di Pace di Bari Dott.ssa Maria Teresa Martino nel giudizio RG 10149/18 all' udienza che si terrà il giorno **8 novembre 2019** ,ora di rito, con la continuazione , con invito a costituirsi nei modi e nei termini di legge ai sensi e nelle forme di cui agli artt 166 e 319 cpc con espressa avvertenza che, in caso di mancata comparizione, si procederà in loro contumacia, per sentire accogliere dalla adita giustizia le seguenti conclusioni

IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE

-accertare e dichiarare l' assoluta carenza di legittimazione passiva dell'AQP Spa in relazione ai fatti e ai danni lamentati dal Sig Amoruso Vito asseritamente riportati a seguito del sinistro oggetto di controversia, meglio descritto nella narrativa del presente atto, stante l'evidente ed esclusiva responsabilità del Comune di Modugno in persona del Sindaco pro tempore con sede in Modugno alla piazza del Popolo 16 nella determinazione del medesimo sinistro e, per l' effetto, disporre l' estromissione dell' AQP dal presente giudizio per le motivazioni di cui in narrativa.

NEL MERITO

-Dichiarare e riconoscere che alcuna responsabilità è ascrivibile all' AQP in riferimento al sinistro per cui è causa e conseguentemente rigettare integralmente la domanda dal ricorrente nei confronti di AQP perché destituita di giuridico fondamento, in fatto e in diritto, con condanna al pagamento in

favore di AQP in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite.

- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, sia pure solo parziale della domanda, nei confronti di AQP Spa accertare e dichiarare tenuto e/o obbligato il Comune di Modugno in persona del sindaco pro tempore a manlevare e/ o tenere indenne da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivare dal suddetto accoglimento e, comunque, di quanto sarà obbligato a pagare in favore dell' attore e, per l' effetto condannare il Comune di Modugno in persona del Sindaco pro tempore pagamento diretto della somma oggetto di condanna che sarà accertata e liquidata in corso di causa , in favore dell'attore esonerando AQP da ogni forma di responsabilità al riguardo;

In ogni caso con vittoria di spese e competenze ed onorari del giudizio .

Con ogni più ampia riserva di prospettare nei termini di rito ogni ulteriore difesa anche di natura istruttoria

Bari, 19 settembre 2019

Avv Rossella Farnelli

STUDIO LEGALE
Avv. CRISTIAN FALCO
70125 -BARI, (ITALY) Via G. Fanelli, n.206/33 Cell. 338-7604728
Tel. 080.9149985 - Fax. N. 080-9909734 - Cod. fisc. FLCCST76P19A662G
EMAIL avv._cristianfalco@libero.it PEC:falco.cristian@avvocatibari.legalmail.it

UFFICIO GIUDICE DI PACE DI BARI

Atto di citazione

Il Sig- AMORUSO Vito (c.f. MRSVTI66H23A662H residente in Bari alla via Piave 118 ed ivi elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. **Cristian Falco**, C.F. FLCCST76P19A662G che la rappresenta e difende in virtù del mandato reso a margine del presente atto, il quale difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di **posta elettronica certificata** falco.cristian@avvocatibari.legalmail.it, così indicata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 L. 80/2005, espone quanto segue

FATTO

Il giorno 22.07.2017 alle ore 07.30 circa in BARI Z.I. alla via dei Gladioli nei pressi del civico 27 (nelle vicinanze dello stabilimento ITALTRANS) l'autovettura Ford tg EP 898 AY di proprietà dell'istante incorreva in un tombino scoperto, relativo a rete di fognatura nera, costituente indubbia insidia per non essere adeguatamente segnalato.

In seguito al sinistro, l'autovettura attea riportava danni materiali per un ammontare pari ad euro 1664,60= giusta documentazione in atti oltre al danno da fermo tecnico da valutarsi in via equitativa

Con nota inviata a mezzo pec in data 12.10.2017, veniva inoltrata regolare richiesta di risarcimento danni all'AQP spa, quale società proprietaria del suddetto tombino che tuttavia, non sortiva l'effetto sperato, ragion per cui si rende necessario il ricorso alle vie giudiziarie.

DIRITTO

**Responsabilità nella causazione del sinistro *de quo* da ascriversi a fatto
e colpa esclusivi della società AQP spa ex art 2051 e/o 2043 c.c.**

È inopinabile la responsabilità esclusiva della società AQP spa nella causazione del sinistro oggetto *de quo*, quale società proprietaria (e custode) responsabile ex art. 2051 cod. civ. per non aver vigilato diligentemente sulle cose che ha in custodia, nonché quale soggetto obbligato alla manutenzione del tombino in questione.

Nel caso di specie, l'odierna convenuta ha omissso non solo la manutenzione del tombino teatro del sinistro ma anche l'installazione delle necessarie misure di sicurezza dirette a prevenire ed evitare il verificarsi di eventuali eventi dannosi come quello in esame.

Non essendo intervenuta in tal senso, il conducente dell'autovettura Ford tg EP 898 AY non poteva accorgersi, con l'ordinaria diligenza, dell'imminente pericolo a cui sarebbe andata incontro atteso che l'insidia generatrice del danno era oggettivamente non visibile e soggettivamente non prevedibile, considerato il transitare delle altre autovetture che lo precedevano.

Tanto premesso ed esposto il sig. AMORUSO Vito, ut supra rappresentato e difesa,

CITA

la società AQP spa, in persona del l.r.p.t., corrente in Bari ala via S. Cognetti, n. 36 a comparire in data 10.11.2018, ora e locali di rito, dinanzi al **GIUDICE DI PACE DI BARI**, giudice a designarsi, con l'invito a costituirsi nei modi e nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. e con l'espresso avvertimento che in difetto si procederà in legittima contumacia, nonché in caso di mancata costituzione entro i suddetti termini si incorrerà nelle

decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., ivi in accoglimento della domanda proposta con il presente atto, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società AQP spa, in p.l.r.p.t. nella causazione del sinistro derubricato in premessa, per le causali ivi esposte.

Per l'effetto condannare la società AQP spa, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 1664,60= a titolo di integrale risarcimento dei danni materiali subiti dall'autovettura di proprietà dell'istante oltre al danno da fermo tecnico da valutarsi in via equitativa ovvero alla maggiore o minore somma che l'On. Giudicante riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino al soddisfo, il tutto nei limiti di competenza del giudice adito.

Con vittoria di spese e competenze relative al presente procedimento.

In via istruttoria, ci si riserva di meglio articolare, dedurre, produrre e richiedere anche in seguito al comportamento di controparte.

Si esibiscono in originale e si depositano in copia i documenti di cui all'indice del fascicolo di parte.

Ai soli fini del contributo unificato si dichiara che il valore della causa è pari ad €*1664,60= e che il contributo unificato dovuto è pari ad €*98,00=.

Bari, lì 19.09.2018

Avv. Cristian Falco

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv.: Farnelli Rossella (FRNRSL78A63A662Z), in conformità al disposto della L. 53/1994, come successivamente modificata, in qualità di procuratore di: AQP S.P.A. (00347000721), ho notificato per legale scienza e ad ogni effetto di legge le copie informatiche dei seguenti atti che attesto conformi agli originali analogici in mio possesso in base al combinato disposto dell' art 3 bis co 2 Legge 53/1994 con art 16 undecies co 3 DL179/2012

Documento informatico (art. 20 ss. CAD), denominato - **Atto di chiamata comune di modugno - amoroso vito _ aqp - Rg 10149_18.pdf** -

Documento informatico (art. 20 ss. CAD), denominato - **atto di citazione amoroso vito.pdf** -

A

COMUNE DI MODUGNO in persona del Sindaco p.t. (80017070725) all'indirizzo di posta elettronica comunemodugno@pec.rupar.puglia.it

Bari, 20/09/2019

Atto sottoscritto digitalmente dall'Avv. Farnelli Rossella